

**IVA****Acconto IVA 2025: modalità di calcolo e regole di versamento**

di Viviana Grippo

Convegno di aggiornamento

**Dichiarazione Iva 2026: novità e casi operativi**

Scopri di più

Il prossimo **29 dicembre 2025** scade il termine, salvo ravvedimento, per il **versamento dell'acconto IVA** sulla **liquidazione IVA del mese di dicembre o del quarto trimestre** (liquidazione annuale).

L'acconto versato originerà un **credito verso l'Erario** che verrà stornato in fase di **liquidazione mensile del mese di dicembre** (entro il 16 gennaio successivo) o in sede di **liquidazione annuale** (all'interno della dichiarazione IVA annuale, a seconda che l'azienda liquidi l'imposta con **cadenza mensile o trimestrale**).

Per la **determinazione dell'acconto** possono essere eseguite **3 metodologie alternative**:

- **storico**, l'acconto è pari **all'88% dell'imposta dovuta** in relazione all'ultimo **mese o trimestre dell'anno precedente**;
- **analitico**, l'acconto è determinato con una **liquidazione "straordinaria" al 20 dicembre** effettuata sulla base delle operazioni effettuate (attive) e registrate (passive) a tale data;
- **previsionale**, l'acconto è pari **all'88% del debito "presunto"** che si stima di dover versare in relazione all'ultimo mese o trimestre dell'anno.

Sono **esonerati** dall'obbligo di versamento dell'acconto:

- i **soggetti che hanno cessato l'attività**, anche per decesso, entro il 30 novembre se mensili o entro il 30 settembre se trimestrali oppure hanno iniziato l'attività;
- i soggetti che hanno **chiuso il periodo d'imposta precedente con un credito d'imposta**;
- i soggetti che, pur avendo effettuato un versamento per il mese di dicembre o per l'ultimo trimestre del periodo d'imposta precedente, oppure in sede di dichiarazione annuale per il periodo d'imposta precedente, **prevedono di chiudere la contabilità IVA con una eccedenza detraibile di imposta**;
- i contribuenti per i quali risulta un importo dovuto a titolo d'acconto **non superiore a 103,29 euro**;

- i contribuenti che, nel periodo d'imposta, hanno effettuato soltanto **operazioni non imponibili**, esenti, non soggette a imposta o, comunque, senza obbligo di pagamento dell'imposta;
- i **produttori agricoli** "di cui all'art. 34, comma 6, del D.P.R. n. 633 del 1972"
- i soggetti che esercitano **attività di spettacoli e giochi in regime speciale**;
- le **Associazioni sportive dilettantistiche**, nonché le associazioni senza fini di lucro e quelle *pro loco*, in regime forfetario;
- i **raccoglitori e i rivenditori di rottami**, cascami, carta da macero, vetri e simili, esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento del tributo,
- gli imprenditori individuali che hanno dato in **affitto l'unica azienda**, entro il 30 settembre, se contribuenti trimestrali o entro il 30 novembre, se contribuenti mensili, a condizione che non **esercitino altre attività soggette all'IVA**.

L'acconto va versato utilizzando il **modello di pagamento F24**, senza applicare alcuna maggiorazione a titolo di interessi neanche nel caso di liquidazione trimestrale, utilizzando alternativamente uno dei seguenti **codici tributo**:

- **6013**, per i contribuenti che effettuano la **liquidazione dell'IVA mensilmente**;
- **6035**, per i contribuenti che effettuano la **liquidazione dell'IVA trimestralmente**.

Avvenuto il pagamento la rilevazione contabile sarà la seguente:

Erario c/lva (sp)                      a                      Banca c/c (sp)

Anche l'acconto IVA **può essere oggetto di compensazione**.

Possono verificarsi anche dei **casi particolari** che possiamo dettagliare nella tabella che segue:

Trasformazione di S.n.c., S.a.s., S.r.l., S.a.p.a. in società semplice

*L'acconto IVA 2025 non sarà dovuto qualora venga adottato il **metodo previsionale**. Ciò in considerazione del fatto che la trasformazione agevolata in società semplice determina la perdita della qualifica di soggetto passivo IVA*

Assegnazione ai soci ovvero cessione agevolata di beni dell'impresa

- In caso di assegnazione di beni ai soci e scioglimento della società **entro il 30 settembre 2025, l'acconto IVA per il 2025 non sarà dovuto qualora venga utilizzato il metodo previsionale** e sempre che le operazioni di liquidazione siano effettivamente ultimate entro il terzo trimestre del 2025;

- nel caso in cui la società che ha effettuato l'assegnazione non sia stata liquidata **andrà versato l'acconto IVA**.

estromissione di beni strumentali dal patrimonio

- Qualora l'imprenditore individuale abbia



da parte dell'imprenditore individuale

proceduto all'estromissione in via agevolata dei beni dal patrimonio entro il 31 maggio 2025, senza cessazione dell'attività, sarà dovuto l'acconto IVA 2025;  
- se a seguito dell'estromissione sia stata contestualmente **cessata l'attività non sarà dovuto l'acconto** se viene utilizzato il **metodo storico**.

**Sulle somme non versate** si rende applicabile **la sanzione amministrativa** che, per errori commessi dal 1° settembre 2025, **ammonta al 25% dell'imposta non versata**, ai sensi dell'[art. 13, D.Lgs. n. 471/1997](#). È, altresì, possibile ridurre il carico sanzionatorio, ricorrendo all'istituto del ravvedimento operoso.